SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 272-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, CONDORELLI, SAPORITO, CECCATELLI, LOMBARDI, DE CINQUE, D'AMELIO, FONTANA Elio, DI LEMBO, PINTO, DI STEFANO e MANZINI

(V. *Stampato n.* **272**)

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile 1988 (V. *Stampato Camera n.* **2667**)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 novembre 1989

Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(*Istruzione materna ed elementare - Radiotelevisione*)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è aggiunto il seguente:

«L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonchè alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute».

Art. 2.

1. Alle minori entrate per l'erario, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e del corrispondente capitolo per gli anni successivi. A tale capitolo si applicano conseguentemente le disposizioni contenute all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.